Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 100

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 23 novembre 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUSTIZIA (2ª)

Venerdì 23 novembre 2018

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(955) ***Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colletti ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI dà la parola alle relatrici: senatrice Riccardi e senatrice Piarulli, per l'illustrazione del provvedimento.

La relatrice RICCARDI *(M5S)* segnala che il testo del disegno di legge presentato originariamente dal Governo alla Camera modificava, al capo I, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, le Commissioni riunite hanno deliberato di ampliare il perimetro dell'intervento normativo, al fine di includervi il tema della prescrizione oltre che le materie direttamente investite dal testo originario.

In relazione a ciò è stato svolto un ulteriore ciclo di audizioni ed è stata abbinata la proposta di legge Colletti, Atto Camera 765, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Passando in rassegna il provvedimento, esso si compone come segue: il Capo I (articoli 1-8) interessa le «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato».

Il Capo II (articoli 9-15) è relativo alle misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Si limita per ragione di sintesi a illustrare il contenuto delle disposizioni da 1 a 8 del disegno di legge, sulle restanti disposizioni (dall'articolo 9 all'articolo 15) si soffermerà, invece, la relatrice Piarulli.

Segnala, quindi, che l'articolo 1 del disegno di legge prevede una serie di modifiche al codice penale che – in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione – mirano, in particolare a: conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione; inasprire e ampliare l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie; aumentare le pene e riformulare specifici reati; prevedere la collaborazione come speciale causa di non punibilità e introdurre nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonché ad apportare modifiche all'istituto della prescrizione.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale.

Evidenzia come la finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa.

La lettera *c)*, riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, amplia il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione ad essa), alla cui condanna consegua l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti: il peculato, escluso quello d'uso (articolo 314, primo comma); la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter)*; il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis)*, come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articoli 452-*quaterdecies* del codice penale).

La lettera *m)*, modificando l'articolo 317-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea).

Agli attuali reati di peculato (articolo 314), concussione (articolo 317), corruzione propria (articolo 319) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter)*, alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono aggiunti dalla lettera *m)*: la corruzione impropria (articolo 318); la corruzione propria aggravata (articolo 319-*bis)*; l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, primo comma), la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320), la cor-

ruzione attiva (articolo 321), l'istigazione alla corruzione (articolo 322), i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (articolo 322-*bis)*, il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis)*.

Evidenzia come l'articolo 317-*bis* è ulteriormente modificato, prevedendo l'inasprimento della disciplina dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in relazione alle condanne per i citati reati contro la pubblica amministrazione.

Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata, altresì, la durata della misura accessoria temporanea, prevedendo un minimo di 5 e un massimo di 7 anni, in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni, o ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti (articolo 323-*bis*, primo comma).

Evidenzia come si preveda, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra un anno e cinque anni in caso di collaborazione, cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (articolo 323-*bis*, secondo comma).

In conseguenza dell'ampliamento alla prescrizione del reato del perimetro del disegno di legge disposto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono state inserite le lettere *d)*, *e)* e *f)* che modificano, rispettivamente, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

La lettera *d)* sostituisce il primo comma dell'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato.

La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005).

Ulteriori, rilevanti modifiche sono introdotte alla disciplina della sospensione della prescrizione.

La lettera *e)* sostituisce, infatti, il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre che nelle ipotesi del primo comma, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Per finalità di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159.

La lettera *f)*, infine – anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo secondo comma dell'articolo 159 –, abroga il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, che attualmente individua come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in parola individua nel 1º gennaio 2020 la data di entrata in vigore della disciplina della pre-

scrizione come introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Le lettere *g)* ed *h)* – sempre nell'ottica di ampliamento e inasprimento delle sanzioni accessorie per reati contro la pubblica amministrazione – introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena.

In particolare, la lettera *g)* modifica il quarto comma dell'articolo 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato per specifici reati contro la pubblica amministrazione che accede alla sospensione condizionale. La novella prevista dalla lettera *g)*, come modificata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al catalogo dei reati di cui all'articolo 165, quarto comma, la corruzione attiva (articolo 321 del codice penale), cioè la corruzione da parte del privato; estende inoltre l'obbligo del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) al pagamento all'amministrazione lesa della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria *ex* articolo 322-*quater*, cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La lettera *h)* modifica, invece, l'articolo 166 del codice penale relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, prevedendo che, il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, possa disporre – in deroga alla regola generale – che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche all'interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La lettera *i)* interviene sugli effetti della riabilitazione – come noto, quest'ultima estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo sia diversamente stabilito dalla legge (articolo 178 del codice penale) –; a tal fine si aggiunge un settimo comma all'articolo 179 del codice penale, che, derogando alla regola generale dell'articolo 178, stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179, non ha effetto sulle pene accessorie perpetue; prevede altresì la dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La lettera *l)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, integra il primo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale, aggiungendo un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato quando l'illecito è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni).

Con la lettera *n)* sono inasprite le pene previste dall'articolo 318 del codice penale a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria): è aumentata infatti la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato.

La successiva lettera *o)* amplia l'ambito applicativo dell'articolo 322-*bis* del codice penale che sanziona attualmente i reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il disegno di legge, al primo comma, aggiunge due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'articolo 322-*bis*: l'uno a carico di funzionari extra UE ovvero di chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (n. 5-*ter*); l'altro relativo ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o sovranazionali nonché ai funzionari delle corti internazionali (n. 5-*quater)*.

Una seconda modifica introdotta dalla lettera *o)* riguarda il secondo comma, n. 2) dello stesso articolo 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione con riguardo ai funzionari esteri, eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, secondo comma), di corruzione attiva (articolo 321) e di istigazione alla corruzione (articolo 322, primo e secondo comma). Viene, infatti, soppresso il riferimento al fatto «commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero per ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria». L'integrazione del contenuto della rubrica dell'articolo 322-*bis* del codice penale è, infine, dettata dalla necessità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera *l)* alla stessa disposizione.

La lettera *p)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al codice penale l'articolo 322-*ter*.1, con cui è stabilito che, i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione compresi tra gli articoli 314 e 320 del codice penale, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, nonché agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. La previsione è modellata sulla falsariga della custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari (articolo 18-*bis*, decreto legislativo n. 74 del 2000).

Alcune modifiche sono state introdotte dalla lettera *q)* – così come riformulata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera –, al citato articolo 322-*quater* del codice penale, relativo alla riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Anche in tale caso viene esteso l'obbligo del pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria anche al privato corruttore (articolo 321 del codice penale); viene soppresso il riferimento a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio); come anche viene stabilito che la somma da pagare da parte del condannato sia equivalente al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita.

Ricorda come in Aula la Camera ha approvato un emendamento a scrutinio segreto che interviene sul reato di abuso d'ufficio, aggiungendo

un terzo comma all'articolo 323 del codice penale, che punisce, con la pena non inferiore a due anni, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropri, mediante distrazione, di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

La lettera *r)*, modificata nel corso dell'esame in Commissione e successivamente novellata in Assemblea, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce nell'ordinamento una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di collaborazione.

Il catalogo di delitti cui fa riferimento il comma 1 della disposizione comprende: corruzione impropria (articolo 318); corruzione propria (articolo 319); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter)*; induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater)*, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320); corruzione attiva (articolo 321); delitti di corruzione e di induzione indebita commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (ex articolo 322-*bis)*; traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis)*; turbata libertà degli incanti (articolo 353); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-*bis)*; astensione dagli incanti (articolo 354).

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato; fornisce indicazioni utili per individuare gli altri responsabili. Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre, però, anche che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro 4 mesi dalla commissione del fatto stesso.

Il secondo comma del nuovo articolo 323-*ter* individua ulteriori presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità al denunciante; questi mette a disposizione, alternativamente, l'utilità dello stesso percepita o, se questo è impossibile, mette a disposizione una somma di denaro di valore equivalente o fornisce elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità.

Infine, il terzo comma specifica che la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge che disciplina le operazioni coperte, la legge 146 del 2006.

La lettera *s)* abroga il delitto di millantato credito, previsto attualmente dall'articolo 346 del codice penale. La fattispecie abrogata è ricompresa nella nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale), introdotta dalla lettera *t)*, in modo da soddisfare a pieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono

la punibilità indipendentemente dal fatto che la mediazione sia stata veritiera o mendace.

La lettera *t)*, infatti, rispetto alla normativa vigente, punisce il traffico di influenze illecite con la reclusione da 1 a 4 anni e mezzo; fatte salve le ipotesi più gravi di concorso nel reato corruttivo, estende i casi in cui al «mediatore» si applica la fattispecie di traffico di influenze; prevede che il reato possa essere commesso anche sfruttando o vantando relazioni con pubblici ufficiali e funzionari di organismi internazionali, dell'Unione europea e di Stati esteri; prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella vigente formulazione della norma), ma «denaro o altra utilità»; integra la formulazione dell'aggravante.

La lettera *u)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aumenta le pene per il delitto di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro).

Infine, la lettera *v)* del comma 1, interviene sull'articolo 649-*bis* del codice penale, estendendo le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita anche ai casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità e nel caso di danno di rilevante entità.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni) che prevede che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (cosiddetto *trojan)* quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. La disposizione ha natura di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 266 del codice di procedura penale come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge.

Infatti, l'articolo 3, novella il codice processuale penale, per ampliare l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché per una più estesa applicazione delle pene accessorie in relazione agli stessi reati, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito.

La lettera *a)*, inserita nel corso dell'esame in sede referente alla Camera – novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale – consente sempre le intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cosiddetto *trojan)* su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale. In relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

La lettera *b)*, anch'essa introdotta in sede referente alla Camera, modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale al fine di derogare – in

relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici *(trojan)* nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

La lettera *c)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al codice processuale penale l'articolo 289-*bis*, con il quale si stabilisce che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice dispone l'interdizione temporanea dell'imputato nella conclusione di contratti con la stessa pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La nuova disposizione aggiunge che tale misura, se si procede per reati contro la pubblica amministrazione, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1, (condizioni di applicabilità della misura interdittiva) e quindi anche per reati puniti con reclusione inferiore a tre anni.

La lettera *d)*, inserita in sede referente nel corso dell'esame in commissione e successivamente soppressa nel corso dell'esame in Assemblea, aggiungeva la lettera m-*quinquies)* al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo, in tal modo, fuori degli ordinari limiti di pena, l'arresto obbligatorio in flagranza per i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: il peculato (escluso quello d'uso, articolo 314 primo comma); la concussione (articolo 317); la corruzione impropria (articolo 318); la corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis)*; la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter)*; l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, primo comma), la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320); la corruzione attiva (articolo 321); l'istigazione alla corruzione (articolo 322); i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (articolo 322-*bis)*; il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis)*. In virtù dell'approvazione dell'emendamento, il testo della lettera non è stato ricompreso all'interno del disegno di legge trasmesso al Senato.

La lettera *e)*, introdotta nel corso dell'esame in sede referente in commissione e anch'essa soppressa nel corso dell'esame in Assemblea, aggiungeva al comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, il n. 7-*ter)*, che – derogando alla regola generale del comma 1 che fissa in diciotto mesi la durata delle indagini preliminari – stabilisce che, per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali l'articolo 380 del codice di procedura penale (come sopra novellato) prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, la durata massima delle indagini preliminari è stabilita in due anni. In virtù dell'approvazione dell'emendamento il testo della lettera non è stato ricompreso all'interno del disegno di legge trasmesso al Senato.

La lettera *f)* aggiunge all'articolo 444 del codice di procedura penale un nuovo comma 3-*bis* che prevede che la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione possa subordinare l'efficacia della stessa all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale o, in caso di applicazione delle citate pene accessorie, all'estensione degli effetti della sospensione condizionale (*ex* articolo 163 del codice penale) anche a queste ultime. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 444, comma 3, se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni (cioè intenda applicare le pene accessorie o non sospenderne l'efficacia) rigetta la richiesta di patteggiamento.

La lettera *g)*, al numero 2) – con un nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 445 del codice di procedura penale –, intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 317-*bis* del codice penale) nel caso di pena patteggiata per i più gravi reati.

In virtù della clausola di salvezza introdotta dalla lettera *g)* numero 1) all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, l'applicazione delle indicate pene accessorie potrà essere valutata dal giudice anche in caso di pena concordata fino a due anni di reclusione (articolo 445, comma 1, secondo periodo).

Con la lettera *h)* viene integrata la formulazione dell'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale per estendere la competenza del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla confisca allargata o per equivalente di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli articoli 314-320 del codice penale, anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale.

La lettera *i)*, novellando l'articolo 683 del codice di procedura penale, assegna al tribunale di sorveglianza (competente sulla concessione e sulla revoca della riabilitazione) anche la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. L'ulteriore modifica introdotta dalla lettera *i)* non ha contenuto innovativo, ma di semplice coordinamento.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile).

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge abroga il quinto comma dell'articolo 2635 del codice civile e il terzo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qua-

lora sia ravvisabile un'offesa «interna») o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall'«esterno»). L'abrogazione comporta la procedibilità d'ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene, al comma 1, sull'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

Ricorda inoltre, che in Aula è stato approvato un emendamento che inserisce una disposizione volta ad escludere gli effetti dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Il comma 2, inserito dalle Commissioni di merito alla Camera, integra la formulazione del comma 12 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disposizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che l'esito positivo del periodo di prova estingue anche le pene accessorie perpetue.

L'articolo 6 è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione – ad eccezione del delitto di cui all'articolo 346-*bis* sul traffico di influenze illecite – ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine è modificato l'articolo 9 (comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, che contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle operazioni coperte. Accanto all'ampliamento del catalogo dei delitti per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative, la disposizione in commento amplia il novero delle condotte non punibili. Analogamente a quanto già previsto, tra gli altri casi, per le operazioni antidroga o per il contrasto dei sequestri di persona a scopo di estorsione, la possibilità della consegna controllata di denaro o di altra utilità in esecuzione delle attività illecite in corso viene estesa anche alle indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Viene altresì riconosciuta la possibilità per agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di utilizzare temporaneamente beni mobili e immobili, documenti, identità o indicazioni di copertura per l'esecuzione delle operazioni sotto copertura.

L'articolo 7 reca alcune modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, prevista dal decreto legislativo 231 del 2001, tramite un inasprimento delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica am-

ministrazione. In particolare, il disegno di legge, come modificato in sede referente alla Camera, novella l'articolo 25 del citato decreto legislativo 231 (lettera *b*). Una prima modifica sostituisce il comma 1 prevedendo l'irrogazione all'ente della sanzione fino a 200 quote in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale). Attualmente tale sanzione è già applicata per la commissione dei delitti di cui agli articoli 318 (corruzione impropria), 321 (corruzione attiva) e 322, commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione) del codice penale. Viene inoltre sostituito il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 ampliando, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche. Si tratta dei seguenti reati (elencati dai commi 2 e 3 dell'articolo 25, non modificati): concussione (articolo 317); corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis)* dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter)*; induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater)*; dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (articolo 321); istigazione alla corruzione (articolo 322). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate. Attualmente il comma 5 prevede solo il limite minimo di durata delle sanzioni interdittive, pari a un anno. Viene, poi, aggiunto all'articolo 25 il comma 5-*bis* che stabilisce una minore durata delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenite nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Per coordinamento, la lettera *a)* dell'articolo 7 modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti, premettendo la clausola di salvezza delle nuove disposizioni del comma 5 dell'articolo 25.

Con la lettera *c)* è introdotta, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 231, una modifica in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti. Attualmente il giudice può imporre misure cautelari della durata massima di un anno; l'articolo 51 fa infatti riferimento ad una durata «che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» (due anni). Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare «non può superare i due terzi

del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» (un anno e 4 mesi). Con la novella del comma 1 dell'articolo 51, si prevede che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno.

La novella del comma 2 dello stesso articolo 51 stabilisce che, in ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Le previsioni, pur non avendo natura innovativa si giustificano in ragione della clausola di salvezza (introdotta all'articolo 13, comma 2, dalla lettera *a)*) relativa alla maggiore durata delle misure interdittive applicabili agli enti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 8 prevede che il Governo italiano non rinnovi alla scadenza (1º ottobre 2019) le riserve che l'Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012. Fanno eccezione (e, quindi saranno oggetto di rinnovo) le riserve relative: alle condotte di corruzione passiva da parte di pubblici funzionari stranieri; alle condotte di corruzione, attiva e passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi membri dell'Unione europea e delle Assemblee parlamentari internazionali.

L'articolo 9, è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera e soppresso in Aula, e recava alcune modifiche al cosiddetto codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato poi dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* evidenzia come il capo secondo detti nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare l'articolo 9 prevede norme in materia di trasparenza nei confronti dei partiti e movimenti politici. L'approvazione in Aula della Camera ne ha novellato in gran parte il testo. In particolare si prevede un limite fissato ad euro 500 annue o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, quale contributo a movimenti politici o partiti ovvero alle liste e ai candidati sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Si garantisce la massima pubblicità dei relativi dati anche attraverso il relativo sito internet istituzionale di riferimento. I contributi e le prestazioni a titolo gratuito sono annotati nei registri custoditi presso la sede legale del partito o movimento al quale si riferiscono entro un mese dalla percezione fatto salvo l'obbligo di ricevuta per qualsiasi altra elargizione. Viene espressamente fatto divieto, per i soggetti di cui sopra, di ricevere qualsiasi forma di sostegno provenienti da soggetti giuridici esteri, qualunque essi siano. Entro 14 giorni dallo

svolgimento di qualsiasi competizione elettorale, ad eccezione dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, i partiti hanno l'obbligo di pubblicare sul sito internet il CV e il certificato penale dei candidati. Gli stessi documenti sono pubblicati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno nel caso di elezione politiche o europee.

L'articolo 10 interviene a integrazione e completamento rispetto a quanto già disposto da quello precedente con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati verso partiti politici e soggetti titolari di cariche elettive e di Governo. Più nello specifico, il comma 1 riduce da 5 mila a 500 euro il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti suddetti sopra il quale vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto. Di tale dichiarazione viene, altresì, data evidenza nel sito Internet dell'ente, nonché in quello del Parlamento italiano. Il comma 2 fissa, invece, a tremila euro il tetto annuo di finanziamento raggiunto il quale diviene obbligatorio sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra erogatore e beneficiario, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati. Il comma 2-*bis* amplia il novero dei soggetti ai quali sono vietati i finanziamenti o i contributi a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche alle cooperative sociali e ai consorzi costituiti come cooperative.

Gli articoli 11 e 14, invece, recano disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti fra partiti, movimenti e fondazioni. In particolare, si prevede che gli obblighi di cui agli articoli precedenti siano applicati, anche a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati, ad associazioni, fondazioni e comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazione di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di Governo a livello nazionale, regionale o locale, ovvero incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti e movimenti politici. Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina anche le fondazioni e le associazioni che erogano a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5 mila l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo ad adottare entro un anno un decreto legislativo recante un testo unico a scopo di mero coordinamento normativo fra le varie disposizioni vigenti in materia di trasparenza

dei partiti. L'articolo 12 reca le sanzioni amministrative pecuniarie che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti di partiti e movimenti politici può irrogare in presenza di violazioni delle disposizioni contenute nel disegno di legge; sanzioni che possono variare da 12 mila a 120 mila euro e che vengono destinate alla cassa delle ammende.

L'articolo 15 dispone l'invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Venerdì 23 novembre 2018

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bitonci e Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli ordini del giorno risultanti dal ritiro degli emendamenti 3.44 e 25.0.43 (testo 2), pubblicati in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 20.

Il relatore FENU *(M5S)* ricorda che l'emendamento 20.1 resta accantonato nelle more del parere della Commissione bilancio. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.6, altrimenti il parere è contrario. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 20.7 (testo 2), 20.0.3 (testo 2 corretto) e 20.0.5 (testo 2). Restano accantonati gli emendamenti 20.0.59 e 20.0.66.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritira gli emendamenti 20.2, 20.4 e 20.8. Ritira, inoltre, gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.6, e presenta l'ordine del giorno G/886/25/6, pubblicato in allegato, a cui aggiungono la firma i senatori LANNUTTI *(M5S)*, BUCCARELLA *(Misto)*, DI PIAZZA *(M5S)*, MONTANI *(L-SP-PSd'Az)*, SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)*, DI NICOLA *(M5S)*, BOTTICI *(M5S)* e BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/886/25/6.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* aggiunge la propria firma agli emendamenti 20.3, 20.5 e 20.6, e li ritira.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento a sua firma 20.9.

Su invito del PRESIDENTE, il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritira anche l'emendamento 25.0.23, che verte sulla stessa materia trattata dal nuovo ordine del giorno G/886/25/6.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 20.7 (testo 2) il senatore COMINCINI *(PD)* per ricordare che la riforma delle banche popolari riguarda, in particolare, 10 banche e che 8 di queste hanno già operato la propria trasformazione in società per azioni. Le restanti due banche hanno fatto ricorso alla magistratura nazionale competente, la quale ha rimesso la questione alla giurisdizione europea. Ritiene, al riguardo, non opportuno dilazionare ulteriormente l'intervento normativo in attesa del giudizio europeo e preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore LANNUTTI *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 20.7 (testo 2) e preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo che la riforma delle banche popolari – frutto di un disegno di iperliberismo – abbia messo a repentaglio la territorialità delle stesse, esponendole

alla speculazione finanziaria, e che sia opportuno attendere la pronuncia della giurisdizione europea.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* ricorda come l'approvazione della riforma, nel gennaio 2015, abbia preceduto di poco l'incontro annuale del *World Economic Forum* tenutosi a Davos, proprio per consentire al Governo Renzi di presentarsi a tale consesso per vantare la sostanziale distruzione delle banche popolari, sorte dalla tradizione solidaristica italiana e che hanno consentito ai piccoli artigiani e imprenditori, prima esclusi dal circuito del credito, di potervi accedere. Con la riforma, le banche oggetto di trasformazione in S.p.A. si sono espanse a dismisura e hanno smarrito la loro originaria missione mutualistica, inserendosi anche nel nuovo mercato redditizio della speculazione sulle sofferenze finanziarie.

Interviene il senatore COMINCINI *(PD)* per ricordare che i Governi sostenuti anche dalla senatrice Bonfrisco non hanno impedito l'approvazione e l'attuazione delle normative europee che hanno portato a modificare la realtà delle banche popolari.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.7 (testo 2), esprimendo apprezzamento per il consenso trasversale che è emerso su una proposta che rappresenta un rimedio, seppure parziale, in favore della tradizione delle banche popolari e dell'opportunità che la loro proprietà rimanga sul territorio nazionale.

Aggiungono la propria firma i senatori BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, LANNUTTI *(M5S)*, DI PIAZZA *(M5S)* e MALAN *(FI-BP)*.

Posto ai voti, l'emendamento 20.7 (testo 2) è approvato.

Posti ai voti, con i pareri favorevoli del relatore Fenu e del rappresentante del Governo, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.0.3 (testo 2 corretto) e 20.0.5 (testo 2).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di convocare la Commissione per le ore 11 e 14 di lunedì 26 novembre, riservandosi di prevedere ulteriori sedute per garantire la conclusione dell'*iter* secondo il calendario definito dall'Assemblea per l'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

G/886/25/6 (*già* em. 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.6)
De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di banche di credito cooperativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre in futuro disposizioni volte ad assicurare che la partecipazione al capitale della *Holding* capogruppo di soggetti finanziari non residenti non alteri la natura localistica e mutualistica del credito cooperativo e non incida sull'autonomia delle scelte gestionali eventualmente elevando anche la quota di partecipazione attualmente riservata alle banche di credito cooperativo.

G/886/26/6 (*già* em. 20.0.43 testo 2)
Perosino, De Bertoldi, Steger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 886: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,

premesso che:

L'Italia è uno dei maggiori consumatori europei di prodotti selvatici non legnosi del bosco, utilizzati sia freschi che conservati;

la produzione di tali materie prime selvatiche è limitata dal sistema burocratico-fiscale che autorizza e traccia la commercializzazione di piccole quantità acquistate dalle aziende di commercializzazione e trasformazione. Infatti il settore si basa su numerosi raccoglitori occasionali che nel tempo libero raccolgono prodotti selvatici non legnosi, sia per autoconsumo che per la vendita utile a sostenere/integrare il reddito familiare;

non a caso, sebbene il costo di raccolta di numerose specie sia simile o più basso che in altri Paesi competitori dell'Italia, il sistema fiscale

e burocratico rende svantaggioso acquistare localmente la materia prima selvatica;

un esempio arriva dal settore tartufi, ove l'entrata in vigore della legge n. 122 del 7 luglio 2016 (articolo 29), ha ulteriormente inibito la fornitura di tartufi spontanei, quindi non coltivati, da parte dei «Piccoli raccoglitori occasionali», riducendo di circa il 65 per cento l'approvvigionamento di prodotto nazionale, con una perdita complessiva del 60 per cento di quote di mercato europeo (30 per cento negli ultimi due anni). Stesso problema si è verificato anche in altre filiere come quella del fungo selvatico, delle piante officinali spontanee e dei frutti di bosco selvatici, nelle quali si applica la medesima normativa fiscale ai fini dell'acquisizione della materia prima selvatica raccolta dai «Piccoli raccoglitori occasionali»;

è quindi urgente ripristinare queste filiere nazionali, modificando strutturalmente l'intera fiscalità legata alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi del bosco, rendendo omogena la tassazione delle attività di raccolta spontanea e coltivazione della medesima specie vegetale o fungina epigea ed ipogea che può essere generata attraverso la raccolta autorizzata o attraverso l'applicazione di metodi agronomici;

l'intento è di far emergere il mercato informale dei prodotti selvatici, che contribuisce spesso in modo consistente al reddito familiare delle popolazioni delle aree interne del Paese. In aggiunta, legando la tracciabilità fiscale alla tracciabilità alimentare dei prodotti selvatici, anche le aziende di commercializzazione e trasformazione di tali prodotti, avrebbero la possibilità di valorizzare tali beni in modo formale spingendo all'emersione l'intero settore. Basti pensare al tartufo, per capire il valore economico e d'immagine che il nostro Paese riceve da questi prodotti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in uno dei prossimi provvedimenti utili, le modifiche richieste con l'emendamento 20.0.43 ossia di rendere omogena la tassazione delle attività di raccolta spontanea e coltivazione della medesima specie vegetale o fungina epigea ed ipogea che può essere generata attraverso la raccolta autorizzata o attraverso l'applicazione di metodi agronomici.

G/886/27/6 (*già* em. 3.44)

De Bertoldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

premesso che:

l'articolo 3, nell'ambito delle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con salvezza di quanto previsto dall'articolo 5, per le risorse proprie comunitarie, stabilendo una serie di misure e di procedure volte al perfezionamento dei debiti;

considerato che il calcolo relativo al regime del prelievo supplementare finanziario, previsto nell'ambito della politica agraria comunitaria, per le quote latte, sul quale la Commissione europea ha erogato una multa al nostro Paese, a causa della sovrapproduzione, risulta errato, in quanto il numero dei bovini da latte presenti sul territorio nazionale, non sono sufficienti per produrre la quantità di latte stabilita,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, la sospensione dei pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per le annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati, fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.

€ 2,00